

## **Piani Sanitari Uni.C.A. 2014-2015**

### **Prospetto: Inserimenti/Revoche**

#### **1. Adesioni e variazioni successive al primo periodo assistenziale**

- 1.1.** L'adesione alle diverse assistenze è irrevocabile per l'intero periodo biennale di vigenza della Convenzione e dovrà essere effettuata entro il termine che verrà pubblicato sull'Intranet Portal Unicredit >Unicredit per me e comunicato a mezzo posta al personale in quiescenza/esodato;
- 1.2.** Il mancato inserimento nelle assistenze, entro il predetto termine, impedisce successive adesioni/inclusioni nel corso del periodo di vigenza. Sono fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 2.

#### **2. Variazioni durante il periodo di vigenza del Piano Sanitario**

- 2.1.** L'inserimento in assistenza oltre il termine di cui all'articolo precedente può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:
- a) nascita/adozione/affidamento di un figlio;
  - b) matrimonio;
  - c) insorgere di convivenza per il convivente more uxorio e/o per il familiare fiscalmente non a carico;
  - d) venir meno – per un familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro.

L'inclusione nelle assistenze decorre dalla data dell'evento risultante da certificazione anagrafica (es: certificato di nascita, stato di famiglia, ecc) e deve essere effettuata entro il termine di 90 gg. dalla predetta data.

- 2.2.** Ferma rimanendo la naturale scadenza delle assistenze allo scadere del biennio (31 dicembre 2015), la revoca dalle assistenze prima del suddetto termine può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:
- a) cessazione dal servizio;
  - b) decesso dell'assistito o di un suo familiare assistito;
  - c) divorzio;
  - d) venir meno di convivenza per il convivente more uxorio e/o per il familiare fiscalmente non a carico ;
  - e) adesione di un familiare ad una copertura sanitaria collettiva predisposta dal datore di lavoro;

- f) raggiungimento del limite di età previsto per le singole assistenze, fermo quanto previsto in ordine all'eventuale mantenimento delle assistenze una volta superato il limite di età.

Le assistenze rimangono in essere fino al 31 dicembre dell'anno assistenziale nel quale si è verificato l'evento e i contributi sono pertanto dovuti fino a tale data.

**2.3.** Le variazioni di assistenza durante il biennio possono verificarsi nelle seguenti fattispecie:

- a) in caso di modifica del carico fiscale di coniuge/figlio del Titolare (dipendente in servizio o in quiescenza):
1. acquisizione del carico fiscale in corso d'anno: il contributo è comunque dovuto fino al 31 dicembre dell'anno assistenziale in cui è stato acquisito il carico fiscale; a partire dal successivo 1° gennaio dovrà essere segnalato l'inserimento del coniuge/figlio quale familiare fiscalmente a carico
  2. perdita del carico fiscale in corso d'anno: il contributo per le assistenze, ove richiesto, è dovuto a far tempo dal 1° gennaio dell'anno assistenziale successivo a quello di perdita del carico fiscale;
- b) in caso di promozione di un dipendente nel corso dell'annualità assistenziale a Quadro Direttivo di 3° livello o Dirigente o, per il personale già Dirigente in caso di assegnazione di altro banding, le assistenze attive rimangono in essere sino al 31 dicembre dell'anno assistenziale in corso; a far tempo dal 1° gennaio dell'anno assistenziale successivo, il dipendente verrà inserito nella nuova categoria. In tali casi, verrà riproposta al dipendente neo-promosso la facoltà di rinnovare le adesioni per i familiari a pagamento;
- c) in caso di cessazione con diritto a pensione, le assistenze attive rimangono in essere fino al 31 dicembre dell' "anno assistenziale" di cessazione.  
Il Titolare ha facoltà di confermare l'iscrizione ad Uni.C.A. a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione sottoscrivendo una delle forme di assistenza previste per il personale in quiescenza. L'eventuale rinuncia all'iscrizione comporterà, come previsto nello Statuto, la definitiva decadenza della facoltà di iscriversi, anche in futuro, ad Uni.C.A.
- d) in caso di raggiungimento del limite di età di 85 anni per i familiari inseriti nelle Assistenze (per i quali è previsto il contributo a carico del dipendente), nonché per il Titolare di copertura, le assistenze attive rimangono in essere fino al 31 dicembre dell' "anno assistenziale" di raggiungimento del predetto limite di età. E' fatta salva oltre gli 85 anni la facoltà di prosecuzione delle assistenze previa produzione del certificato anamnestico. La facoltà di prosecuzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell' "anno assistenziale" in cui sono stati compiuti gli 85 anni.